

STATUTO

SORRISO MONTESSORI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA GIOVANNI BRUNI
26

Numero REA: BS - 585806

Codice fiscale: 04065300982

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Brescia (BS) la Societa' Cooperativa denominata:

"SORRISO MONTESSORI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

La Cooperativa potra' istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La durata della societa' e' fissata al 31 (trentuno) agosto 2050 (duemilacinquanta) e potra' essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa sociale intende svolgere in via principale le attivita' di interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa ha la finalita' di promuovere, a tutti i livelli:
- attivita' educative, formative e scolastiche, ispirate alla proposta educativa di Maria Montessori;

- la riflessione e il confronto su tematiche educative;

- la solidarieta' familiare e la partecipazione attiva della comunita' a tali tematiche.

A tal fine, puo' svolgere qualsiasi attivita' che possa contribuire al perseguimento delle finalita' della Cooperativa, compresa l'apertura e la gestione di scuole. Tutti i progetti potranno essere realizzati presso la sede della Cooperativa, oppure presso altri luoghi ritenuti idonei.

Per attuare le iniziative e le attivita' di cui sopra, la Cooperativa potra' anche organizzare manifestazioni aperte, al fine di divulgare e promuovere le attivita' sociali; inoltre, potra' svolgere attivita' commerciali e produttive, nonche' aderire e collaborare con enti che hanno simili finalita', anche se in forme diverse, e usufruire di tutti i contributi e/o agevolazioni previste dalle leggi e messi a disposizione da privati o da Enti pubblici, sia nazionali che internazionali.

La Cooperativa puo' esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attivita' diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa

vigente, quali ad es. la somministrazione di pasti durante gli orari scolastici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Cooperativa potra' compiere tutte le operazioni consentite dalle leggi vigenti, di natura mobiliare, immobiliare e/o finanziaria, ritenute utili o necessarie allo scopo.

La Cooperativa potra' richiedere l'iscrizione presso albi e/o registri delle cooperative tenuti dagli Enti pubblici, secondo norme di legge in vigore, e potra' stipulare convenzioni sia con gli Enti pubblici medesimi che privati.

Nello svolgimento dell'attivita' produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla normativa.

La Cooperativa puo' operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa sociale intende perseguire lo scopo mutualistico di cui sopra attraverso la gestione di servizi educativi (art. 1, L. 381/91, lettera a).

La Cooperativa intende istituire, promuovere, organizzare e gestire direttamente servizi di istruzione scolastica a tutti i livelli educativi, siano essi: nidi, scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie di primo livello e di secondo livello, anche a carattere parentale.

La Cooperativa intende altresì promuovere attivita' educative ideando e/o co-progettando e realizzando con Parrocchie, Associazioni, Cooperative, Consorzi ed Enti che a vario titolo sono impegnati nel territorio locale, nazionale ed internazionale: corsi, doposcuola, incontri, tavole rotonde, convegni, workshop rivolti sia a bambini che ad adulti, interessati ad approfondire anche i temi legati alla genitorialita' empatica ed attenta alle esigenze di sviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza.

La Cooperativa potra' ristrutturare o costruire immobili al fine di realizzare strutture didattiche e per la fruizione del tempo libero volte a realizzare le attivita' istituzionali. Essa puo' altresì assumere, in via non prevalente, interesse e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specialmente se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

Tutte le attivita' potranno essere svolte a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, con precisazione che

le attività per le quali la legge richiede particolari condizioni e/o specifiche autorizzazioni possono essere iniziate solo dopo che le condizioni e/o autorizzazioni si siano verificate; la società non potrà compiere attività professionali riservate, se non a mezzo di professionisti iscritti negli appositi albi.

L'impresa sociale per il raggiungimento dei propri scopi potrà attivare "reti" in ambito locale, nazionale ed internazionale, attraverso la sottoscrizione di convenzioni ed Associazioni Temporanee di Imprese ed Associazioni Temporanee di Scopo e richiedere contributi ad Enti Pubblici nazionali, sovranazionali, Comunità Europea, Imprese al fine di realizzare innovativi progetti educativi e culturali. Tutte le attività, anche strumentali e secondarie, saranno svolte anche in conformità alle disposizioni che disciplinano l'impresa sociale di cui al D.Lgs. n. 112/2017.

La Cooperativa potrà promuovere e partecipare ad Enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare ed agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della Cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, nel rispetto della normativa vigente, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto qualsiasi forma.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 c.c. nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacita' di agire, che, per professione, capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 e' consentita l'ammissione di elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

I soci operatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci operatori persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' delle cooperative sociali, fatto salvo quanto previsto dal II comma dell'art. 2522 c.c., appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attivita' lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacita' professionali, in rapporto allo stato di attivita' ed al volume di lavoro disponibile; i soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari che prestano la loro attivita' gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarieta' ai sensi e per gli effetti della L.381/91.

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci operatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a societa' che, per l'attivita' svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

I soci volontari non potranno mai essere piu' della meta' del numero complessivo dei soci.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potra' istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 c.c. terzo comma i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di

completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a due anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'organo amministrativo della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, comma primo punto 2), del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo art. 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà

a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo art. 10 punto e).

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovra' contenere, se trattasi di persona fisica:_____

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;_____

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;_____

c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attivita' di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;

d) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovra' comunque essere inferiore, ne' superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;_____

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;_____

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 e seguenti del presente statuto._____

Se trattasi di societa', associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovra' altresì contenere:_____

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;_____

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;_____

c) la qualita' della persona che sottoscrive la domanda._____

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al successivo art. 16, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica svolta._____

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate._____

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o con altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento alla Cooperativa._____

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul Libro dei Soci._____

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati._____

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta puo', entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalita' e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 14 (Perdita della qualita' di socio)

La qualita' di socio si perde per cessione delle quote, recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, puo' recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi piu' in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantita' di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attivita' di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione alla societa' con preavviso di 180 (centoottanta) giorni. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' ricorrere al Collegio arbitrale con le modalita' previste al successivo art. 40 e seguenti.

Il recesso non puo' essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e societa', il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potra', su richiesta dell'interessato, far decorrere

l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione puo' essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

· per i soci prestatori: lo svolgimento di attivita' lavorativa a favore della Cooperativa;

· per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facolta' dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si renda moroso di almeno 60 (sessanta) giorni nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la societa';

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla societa', oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attivita' sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in societa', disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attivita' identiche ovvero affini ovvero comunque in concorrenza con la Cooperativa;

h) ponga in essere condotte (attive od omissive/di ostruzionismo) che ritardino od impediscano l'organizzazione e/o lo svolgimento di attivita' dirette al conseguimento dell'oggetto sociale;

i) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna e per i

casi previsti dagli artt. 2286 c.c., 2288 c.c. comma 1 e 2533 c.c..

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione del socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente instaurato con la Cooperativa.

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 18 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23.

La liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo nei confronti del socio e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, c.c. terzo comma.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalita' di cui al precedente art. 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di piu' eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del di cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresentera' di fronte alla societa'.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 c.c. secondo e terzo comma .

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilita' dei soci cessati)

La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore

degli eredi del socio defunto. _____
Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluta con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale. _____

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.16 lettere b), c), d), f), g) e h), oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale (ove determinata nel regolamento), perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. _____

E' fatta salva la facolta' per la Cooperativa di compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.. _____

Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. _____

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto. _____

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della societa' e' costituito dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato: _____

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e non superiori ai limiti di legge. Le quote sono sempre nominative, esse non possono essere sottoposte ad esecuzione da parte di terzi, a pegno o altro vincolo a favore di terzi, con effetto verso la Cooperativa durante la vita della medesima; _____

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; _____

3) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; _____

4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci; _____

5) dalla riserva straordinaria; _____

6) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge; _____

7) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale; _____

8) da qualunque liberalita', lascito o contributo venga fatto a favore della societa'. _____

Nessun socio puo' possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'art. 2525 c.c. secondo comma.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della societa'.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la societa' senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o con altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo' proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione del bilancio sociale, il documento informativo conforme a quanto previsto dalla legge, volto ad informare sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio sociale, redatto a cura dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attivita' della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunita' territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato, unitamente al bilancio sociale, all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa', segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta

per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente.

L'Assemblea puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori. La Cooperativa puo' utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dal codice e dalla legge per le cooperative a mutualita' prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, puo' appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica.

Detto importo potra' essere devoluto anche mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potra' deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalita' ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovra' essere effettuata considerando la quantita' e qualita' degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c. ultimo comma da predisporre a cura dell'organo amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

b) la qualifica / professionalita';

c) i compensi erogati;

d) il tempo di permanenza nella societa';

e) la tipologia del rapporto di lavoro;

f) la produttivita'.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:_____

- a) l'approvazione del bilancio unitamente al bilancio sociale, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;_____
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;_____
- c) la determinazione la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attivita' collegiale;_____
- d) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore, la determinazione del loro compenso e delibera l'eventuale sostituzione o l'eventuale revoca degli stessi;_____
- e) la deliberazione sulla responsabilita' degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., se nominato;_____
- f) la deliberazione sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio d'amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;_____
- g) la deliberazione sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dal consiglio di amministrazione;_____
- h) la deliberazione sull'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n.142 del 2001;_____
- i) l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;_____
- l) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;_____
- m) le modificazioni dell'atto costitutivo;_____
- n) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;_____
- o) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;_____
- p) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione._____

I ristorni potranno essere erogati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, ovvero emissione di nuove quote, ovvero emissione di strumenti finanziari._____

L'assemblea ordinaria delibera, infine su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria._____

Art. 26 (Assemblee)_____

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale._____

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a

garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479-bis c.c. — L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente qualora non vi siano più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

L'Assemblea così costituita delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Sono fatti salvi eventuali diversi quorum previsti per legge per particolari decisioni.

Art. 28 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese in quanto non è ammesso il voto segreto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le

modalita' ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 29 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di un socio.

La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 31 (Amministrazione)

L'Amministrazione della Cooperativa e' essere affidata ad un Consiglio d'amministrazione formato anche da soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci.

Gli amministratori ai sensi del comma 2 art. 2542 c.c. restano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.

Art. 32 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette e il loro numero sara' determinato di volta in volta dall'assemblea che lo nomina.

Come prescritto dal precedente art. 31, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e' scelta tra i

soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. In ogni caso i soci sovventori non possono essere piu' di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Devono in ogni caso far parte del consiglio di amministrazione:
- un formatore Montessori riconosciuto dall'Opera Nazionale Montessori;

- una persona di comprovata esperienza in ambito economico - amministrativo; a titolo esemplificativo, che lavori o abbia lavorato in banca che svolga una professione contabile o amministrativa almeno di quadro in un'azienda privata o pubblica o ancora che sia un professionista abilitato all'esercizio della professione di commercialista o consulente del lavoro;

- un insegnante.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente.

Art. 33 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti, il voto del membro del Consiglio di Amministrazione con titolo di formatore Montessori riconosciuto dall'Opera Nazionale Montessori vale doppio.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei piu' ampi poteri per la gestione della societa', esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) eleggere il proprio Presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina;
- c) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
- d) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- e) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- f) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attivita' sociale;
- g) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti;
- h) dare l'adesione della Societa' ad organi federali o consorzi;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facolta' di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere

affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine ai finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.

l) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o piu' dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 37 (Rappresentanza)

La rappresentanza della societa' spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'organo amministrativo puo' nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potra' conferire procure speciali, per singoli atti o categoria di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio sindacale e' nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci e' determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale quando nominato esercita anche il controllo contabile ed e' quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231 del 2001 qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' sociali da parte della Cooperativa e attestano che il bilancio sociale sia redatto in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, secondo il Regolamento del Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Brescia, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e societa' che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualita' di socio;
- b) le controversie relative alla validita' delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

Il Tribunale Arbitrale sara' composto da un arbitro unico, nominato dal Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Brescia. L'arbitrato sara' rituale e la decisione avvera' secondo diritto. La sede dell'arbitrato e' Brescia.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente e' estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa e' condizione di proponibilita' della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore e' accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art 40 (Arbitri e procedimento)

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e' notificata alla societa', fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'arbitro decide nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo proroga di detto termine per non piu' di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto

del principio del contraddittorio.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della societa' o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attivita' sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

La societa' verra' sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate dalla legge.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della societa' nomina' uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel rispetto della vigente normativa sugli Enti del Terzo Settore, nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la societa' ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivita' mutualistica, l'organo amministrativo potra' elaborare appositi regolamenti interni e/o un codice di comportamento, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovra' essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 45 (Principi di mutualita', indivisibilita' delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve

indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono derogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'art. 2514 c.c. la Cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519 c.c. secondo comma si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

4) L'amministrazione della società viene affidata per i primi tre esercizi, e pertanto fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al trentuno agosto 2021, ad un Consiglio di Amministrazione composto di 4 (quattro) membri scelto unanimemente dai costituenti nelle persone dei comparsi:

GHIDONI PAOLO, nato a Brescia (BS) il 12 maggio 1974, residente a Cellatica (BS), Via Predelli n. 22,

Codice Fiscale GHD PLA 74E12 B157D, che dichiara di essere dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia;

BORGHETTI OLGA, nata a Brescia (BS) il 5 dicembre 1961, residente a Brescia (BS), Villaggio Sereno, Traversa 4 n. 83,

Codice Fiscale BRG LGO 61T45 B157M, che dichiara di essere un formatore Montessori riconosciuto dall'Opera Nazionale Montessori;

CONTI NICOLA, nato a Brescia (BS) il 6 settembre 1970, residente a Brescia (BS), Via della Trisia n. 6,

Codice Fiscale CNT NCL 70P06 B157P;

ROSSATO PIERPAOLO, nato a Brescia (BS) il 12 ottobre 1984, residente a Zone (BS), Via Pradei n. 34,

Codice Fiscale RSS PPL 84R12 B157X, che dichiara di essere insegnante; tutti cittadini italiani.

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il

signor Conti Nicola.

I signori Ghidoni Paolo, Borghetti Olga, Conti Nicola e Rossato Pierpaolo, come sopra nominati amministratori, accettano la carica dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilita' e incompatibilita' previste dalla legge, rilasciano quietanza della somma come sopra versata a titolo di conferimento e si obbligano al deposito della stessa presso l'Istituto di Credito con cui verra' stipulato idoneo contratto di conto corrente a nome della qui costituita societa', e incaricano infine me Notaio di provvedere alla richiesta di iscrizione della loro nomina nel competente Registro delle Imprese.

5) Il primo esercizio sociale si chiudera' il trentuno agosto duemiladiciannove (31.8.2019).

6) Ai soli fini dell'art.111 ter delle disposizioni attuative del Codice Civile, i comparsi dichiarano che l'indirizzo ove e' posta la sede della societa' e' il seguente:

Brescia (BS), Via Giovanni Bruni n. 26.

7) Il signor Conti Nicola viene espressamente delegato a formalizzare le eventuali varianti che venissero richieste dalle competenti autorita' in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese del presente atto costitutivo, restando sin d'ora approvato il di lui operato al riguardo senza bisogno di ulteriore ratifica assembleare.

8) Spese e tasse del presente atto e ogni altra relativa alla costituzione della societa' approssimativamente quantificate in Euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero) sono a carico della societa'.

Esente da imposte di bollo ex artt.19 e 27 bis tabella allegata al D.P.R. 642/72.

Il presente e' stato da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore diciannove

Scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa venticinque facciate sin qui di sette fogli

FIRMATO:

PAOLO GHIDONI

PIERPAOLO ROSSATO

NICOLA CONTI

ELENA ZUELLI

SARA FRASSINE

STEFANIA BOGONI

OLGA BORGHETTI

Elena Cairoli Notaio Sigillo

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.